



Protocollo d'Intesa tra “ANCI Piemonte” e “Fondazione LINKS” finalizzato alla realizzazione di progetti e attività di studio, trasferimento tecnologico e innovazione per gli enti locali piemontesi.

Le parti

Fondazione LINKS, codice fiscale 97810470019 e partita IVA 11904960017, con sede in via Pier Carlo Boggio, 61 in Torino, d'ora in poi denominata “LINKS” e rappresentata dal Presidente, prof. Marco Mezzalama, nato a Torino il 17/09/1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

e

ANCI Piemonte, con sede in piazza Palazzo di Città 1, 10122, Torino, codice fiscale 80097160016, rappresentata dal Presidente Alberto Avetta, domiciliato ai fini del presente Protocollo di intesa presso la sede di Piazza Palazzo di Città 1, ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta la deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 4 aprile 2019;

Premesso che

Fondazione LINKS nasce dalla fusione per incorporazione degli Istituti SiTI e ISMB e ne raccoglie le esperienze e le competenze maturate negli ultimi 15 anni che hanno permesso il conseguimento di importanti risultati raggiungendo una posizione di rilievo, a livello nazionale e internazionale, all'interno della comunità scientifica.

La Fondazione LINKS, come specificato nell'art. 3 dello Statuto, “ha lo scopo di promuovere, condurre e potenziare iniziative e progetti di ricerca nell'ambito delle scienze politecniche dell'architettura e dell'ingegneria, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (*knowledge or technology driven*) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle dell'informazione e delle telecomunicazioni - e della loro applicazione alla luce delle scienze territoriali e della capacità di creare impatto socioeconomico su scala locale. In particolare essa

intende sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali, ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico capaci di creare impatto economico e sociale su scala urbana e regionale”.

I soci fondatori sono la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino e la Fondazione LINKS agisce quale ente strumentale sia della Compagnia di San Paolo che dell'Ateneo torinese, con cui sono già attive diverse forme di collaborazione;

ANCI Piemonte è l'Associazione regionale dei Comuni del Piemonte. L'Associazione è organizzazione di base dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 e opera nello spirito e in conformità dello stesso (art. 1 dello Statuto).

L'Associazione regionale tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine. Inoltre coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale e promuove il coordinamento con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.

L'Associazione regionale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per raggiungere il proprio fine istituzionale: propone e coordina lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le Amministrazioni locali.

ANCI Piemonte, inoltre, intende porsi come soggetto capace di diffondere elementi di innovazione e buone pratiche nelle Pubbliche Amministrazioni, anche accompagnando le stesse nella partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali, oltre che commissionando studi e analisi finalizzati all'individuazione di soluzioni per il miglioramento e il potenziamento della qualità dei servizi erogati dai Comuni ai cittadini e alle imprese.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse che precedono sono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 - Finalità

1. Le parti intendono collaborare, negli ambiti di comune interesse, per individuare opportunità e strumenti che possano essere utili per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e

alle imprese dagli enti locali associati ad ANCI Piemonte, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni demografiche e territoriali, che necessitano di specifici percorsi di accompagnamento e di potenziamento delle proprie competenze.

2. Le parti condividono l'obiettivo di realizzare congiuntamente progetti e azioni che possano creare positivo impatto socio-economico su scala locale e supportare la rete dei comuni piemontesi nell'individuazione e applicazione di processi innovativi e di trasferimento tecnologico.

Art. 3 - Modalità

1. Le parti si impegnano a mettere a fattor comune le proprie competenze, le informazioni di cui dispongono e a coinvolgere attivamente le persone, a partire dai ricercatori della Fondazione LINKS e dagli amministratori e funzionari degli enti associati ad ANCI Piemonte. Le parti dichiarano il proprio interesse a realizzare attività e progetti di analisi, studio, ricerca applicata, trasferimento tecnologico, oltre che a sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, finalizzandoli allo sviluppo del territorio.

2. A tal fine viene costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare congiunto, composto da:

- Marco Orlando, Direttore di ANCI Piemonte,
- Elena Ciarlo, Responsabile cooperazione internazionale e progetti europei di ANCI Piemonte;
- Michele Fatibene, Innovation Office Manager del Comune di Torino e segretario Consulta innovazione di ANCI Piemonte;
- Marco Valle, Responsabile Team "Cultural Heritage & Regional-Urban Development"
- Raffaella Motta, Responsabile Team "Circular Economy & Sustainable Living"
- Enrico Ferro, responsabile Team "Innovation Development"
- Maurizio Arnone, responsabile Team "Urban Mobility & Logistic Systems "

e coordinato da Raffaella Motta.

Il gruppo di lavoro si riunisce con cadenza trimestrale.

3. Al fine di poter realizzare le attività sopra delineate, le parti si impegnano a individuare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e più in generale a svolgere attività di *fundraising*.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati i seguenti ambiti di interesse comune:

- Trasporti e mobilità sostenibile;
- Valorizzazione dei beni culturali e naturali;
- Innovazione sociale nelle politiche di welfare;
- Sicurezza urbana

- Sport

Inoltre, le parti intendono sviluppare progetti e attività ICT a supporto dell'innovazione dei processi e dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni inclusi, ove possibile, quelli relativi alle tematiche sopra indicate.

La Fondazione LINKS, inoltre, può partecipare ad attività di formazione specifiche e coerenti con le tematiche sopra indicate, rivolte a funzionari e amministratori, organizzate direttamente da ANCI Piemonte o in partenariato con altri soggetti, mettendo a disposizione il proprio personale e secondo modalità da concordare.

Art. 4 - Accordi attuativi

In caso di avvio di progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie, elaborazione di documenti specifici, erogazione di attività di formazione e, più in generale, delle attività indicate all'art. 3 e/o laddove sia necessario il coinvolgimento in partenariati di altri enti o per rispondere a quanto richiesto da finanziatori terzi, verranno definiti ulteriori atti specifici di collaborazione tra le parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, protocolli attuativi, ecc.

Tali atti specificheranno altresì le risorse finanziarie disponibili per le attività previste e la suddivisione delle medesime tra le parti.

Art. 5 – Oneri e corrispettivi

Il presente Protocollo non comporta oneri da iscrivere nei rispettivi bilanci.

Art. 6 – Riservatezza, titolarità e utilizzo dei risultati e proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta della Parte titolare, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Protocollo.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte precedentemente all'avvio del progetto (background) o sviluppata in maniera indipendente rispetto alle attività del progetto

steso (sideground) resterà nella piena titolarità della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative.

4. Per "Risultati" si intendono i risultati generati dalle attività svolta dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.

5. I rapporti tra ciascuna delle Parti ed il proprio personale in merito alla disciplina dei Risultati sono normati in accordo e nei limiti imposti dalla legislazione in essere e, laddove presenti, dalle specifiche regolamentazioni interne.

Art. 7 - Durata e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma del medesimo.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Protocollo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo accordo per proseguire nella collaborazione intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Protocollo.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal

regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 9 - Integrazioni e Conservazione degli Effetti

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.
2. Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Protocollo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni del Protocollo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

Articolo 10 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Torino, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Articolo 11 – Registrazione e Firma digitale

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale della Parti.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta.

Per ANCI PIEMONTE
Il Presidente Alberto Avetta
(firmato digitalmente)

Per FONDAZIONE LINKS
Il Presidente Marco Mezzalama
(firmato digitalmente)